

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1781 DEL CONSIGLIO**del 7 ottobre 2021****relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Gambia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Alla fine del febbraio 2019 le autorità gambiane hanno deciso unilateralmente di imporre una moratoria su tutte le operazioni di rimpatrio forzato, impedendo così rimpatri effettivi per la maggior parte del 2019. Dopo la revoca della moratoria nel gennaio 2020, gli Stati membri si sono trovati di fronte a ostacoli ricorrenti frapposti dalla Gambia all'organizzazione e all'attuazione di operazioni di rimpatrio. Livelli incostanti di cooperazione gambiana hanno altresì reso difficoltose tutte le fasi del processo di rimpatrio, anche quando sono applicate le buone pratiche esistenti e le altre intese operative previamente raggiunte tra l'Unione e la Gambia. Il 6 aprile 2021 le autorità gambiane hanno annunciato che il paese non era in grado di accogliere rimpatriati fino a nuova comunicazione e nel giugno 2021 hanno confermato l'esistenza di «una moratoria su rimpatri forzati fino a dopo le elezioni di dicembre».
- (2) Dal 2019 la Commissione ha adottato misure per migliorare il livello di cooperazione della Gambia nella riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Tali misure sono consistite in varie riunioni con le autorità gambiane a livello tecnico e politico per trovare soluzioni reciprocamente accettabili e per concordare ulteriori progetti di sostegno a beneficio della Gambia. Parallelamente hanno avuto luogo scambi ad alto livello tra la Commissione e la Gambia. Le questioni in materia di riammissione sono state sollevate con la Gambia in altre riunioni organizzate dal SEAE.
- (3) Considerate le misure adottate finora dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione e le relazioni generali tra l'Unione e la Gambia, si ritiene che la cooperazione della Gambia con l'Unione in materia di riammissione non sia sufficiente e che occorra pertanto un intervento dell'Unione.
- (4) L'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 dovrebbe pertanto essere temporaneamente sospesa per i cittadini della Gambia soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Ciò dovrebbe incoraggiare le autorità gambiane a intraprendere le azioni necessarie per migliorare la cooperazione in materia di riammissione.
- (5) Le disposizioni temporaneamente sospese sono quelle di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti: sospensione della possibilità di derogare ai requisiti relativi ai documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare di cui all'articolo 14, paragrafo 6, sospensione del periodo generale di 15 giorni di calendario per il trattamento delle domande di cui all'articolo 23, paragrafo 1 (che di conseguenza esclude anche l'applicazione della norma sulla proroga di tale periodo fino a un massimo di 45 giorni in singoli casi), sospensione del rilascio di visti per ingressi multipli a norma dell'articolo 24, paragrafi 2 e 2 *quater*, e sospensione dell'esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, lettera b).

⁽¹⁾ GUL 243 del 15.9.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GUL 303 del 28.11.2018, pag. 39).

